

ORIGINALE



COMUNE DI VIGNOLA FALESINA
(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 6
del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

Oggetto: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'I.MU.P - Determinazione aliquote e detrazione per l'anno di imposta 2012.

L'anno duemiladodici addì ventotto del mese di marzo alle ore diciotto nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

ANDERLE MATTEO - Sindaco
ANDERLE DANILO
BEBER LORENZO
CASAGRANDE LUCA
FRUET LUCA
GADLER GRAZIANO
GALASTRI RENATO
MOTTER MARIAGRAZIA
NARDIN DORIANA
OSS GIULIANO
OSS EMER MARIA ELISA
PINCIGHER ALDO
PINCIGHER PIERGIOGIO
PISONI ROSANNA
TOLDO SANDRA

assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario comunale Marzatico dott.ssa Anna.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Anderle Matteo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 79 – T.U.LL.RR.O.C.
approvato con D.P.G.R.
1/02/2005 n. 3/L)

Certifico io Sottoscritto
Segretario comunale, su
conforme dichiarazione del
messo, che copia del presente
verbale viene pubblicata il
giorno 30/03/2012 all'albo
pretorio ove rimarrà esposta per
10 giorni consecutivi.

Addì, 30/03/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marzatico dott.ssa Anna



Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 28/03/2012

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'I.MU.P - Determinazione aliquote e detrazione per l'anno di imposta 2012.

Premessa

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014;

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha poi disposto che l'Imposta Municipale Propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli articoli 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per quanto richiamato;

L'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, provvedono a *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*. I Regolamenti in parola sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Rilevato quindi che risulta opportuno

- procedere all'adozione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
- provvedere alla determinazione di aliquote e detrazione da applicare al calcolo dell'imposta per l'anno 2012;

Ciò premesso;

Tenuto conto che i commi da 6 a 9/bis dell'articolo 13 del Decreto 201/201 hanno già stabilito nel merito:

- l'aliquota base è fissata nella misura del 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta nella misura del 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta nella misura del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità per i comuni di modificarla in diminuzione fino al 0,1 per cento;
- i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta

